

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Commissione Lavori Pubblici

NORME SUGLI INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI
OPERE PUBBLICHE

(Approvate dalla Giunta Regionale l'8/10/1973)

Relatore: Marcello Rizzo.

La Giunta Regionale, con il presente disegno di legge, oltre che attuare il precetto statutario secondo cui il Consiglio Regionale è l'organo competente ad approvare i piani generali ed i piani settoriali, ha inteso osservare un preciso impegno politico a suo tempo assunto, dando vita ad un complesso organico di norme disciplinanti la delicata materia della concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti Territoriali minori o assistenziali.

Per avere quindi recepito i principi ispiratori di un'analogha iniziativa legislativa dei Consiglieri Rizzo, Augelli e Za, i proponenti hanno deciso di ritirare la loro proposta giacente presso la 5^a Commissione che ha pertanto esaminato e discusso solo il disegno di legge presentato dalla Giunta.

In esso, anche se per il momento a livello di propensione e di tendenza, è stata introdotta il concetto nuovo della "programmazione di bilancio" che, per l'avvenire deve rappresentare il solo metodo accettabile per un corretto comportamento democratico dell'attività dell'Ente Regione e che trasforma in dinamica la visione statica della programmazione di legislatura.

Con l'espressione "Programmazione di bilancio" si vuole indicare quell'insieme di elementi che caratterizzano il processo di decisione in materia di interventi pubblici; le forme che attengono alla

determinazione quantitativa e qualitativa delle relative scelte, nonché le modalità di svolgimento del dovuto controllo.

Il primo e fondamentale di questi elementi è costituito dalla utilizzazione delle indicazioni, espresse mediante richieste o proposte da parte degli enti destinatari dei provvedimenti di intervento, utilizzazione che dovrebbe dar luogo ad una automatica selezione fra le varie alternative che si pongono anche per la determinazione dei programmi regionali.

Per questo primo ed importante elemento, e per il settore delle opere pubbliche, sin da quest'anno non è mancato da parte del competente Assessorato Regionale, l'invio a tutti i Comuni e Province, di apposita nota-circolare di delucidazioni procedurali per l'inoltro di domande di contributi.

Ad essa ha fatto seguito, da parte degli Uffici periferici della Regione (Uffici del Genio Civile), il contatto con le Amministrazioni interessate ai fini della determinazione dell'ordine prioritario da assegnare alle singole richieste.

Il secondo elemento è rappresentato dalla formulazione di un piano di interventi sulla base dei programmi o progetti specifici come innanzi elaborati, e cioè nella classificazione delle spese per programmi.

Questo, per le opere pubbliche, sarà oggetto di particolare esame successivamente all'approvazione della presente legge e, ovviamente, per gli anni futuri.

Per il corrente anno le domande di contributi sono pervenute alla

Regione quasi tutte nel decorso mese di giugno, a bilancio approvato.

Il terzo elemento riguarda il sistema di controllo che dovrà essere integrato inserendovi la visione della misura e delle modalità di realizzazione degli obiettivi posti alla azione degli Amministratori locali.

La prospettiva dei controlli viene rivolta verso l'"efficacia" e l'"efficienza" dell'azione della pubblica Amministrazione, mediante la preventiva ricerca di dati conoscitivi delle varie situazioni ed esigenze locali emergenti da opportuni e razionali programmi di rilevazione.

Per quanto attiene al contenuto specifico del disegno di legge, va evidenziato lo sforzo della Giunta di dare organicità e completezza ad un complesso di norme che dovrebbero, come devono, disciplinare e prevedere ogni azione d'intervento finanziario della Regione nel settore delle opere pubbliche sia di interesse della Provincia e dei Comuni, o di loro Consorzi, sia di interesse delle Comunità montane, sia di interesse degli Ospedali e sia, infine, di interesse di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, o di loro Consorzi (art.I-).

Finora tale intervento veniva svolto dallo Stato in applicazione di varie leggi, come la n.589 del 3/8/1949; la n. 132 del 12/2/68; la n. 641 del 28/7/1967; ed altre.

Va aggiunto inoltre che con lo stesso disegno di legge sono previsti due distinti tipi di intervento: uno a mezzo di contributi costanti "nella misura percentuale necessaria a coprire tutte le spese

per l'ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione " di determinate opere, ovvero " nella misura annuale del 5% sulla spesa riconosciuta ammissibile" per altre opere (art.2); l'altro a mezzo di "contributi in conto capitale.....nella misura dell'80% elevabili fino al 100% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione di opere di particolare e preminente interesse sociale (art.3) in parte già previste nei precedenti artt. 1 e 2.

Invero, questo secondo tipo d'intervento era anche previsto da alcune leggi dello Stato come la menzionata 64I, e tuttora anche dalla Cassa per il Mezzogiorno.

L'art.4 disciplina le modalità di pagamento dei contributi costanti per l'ammortamento dei mutui e dei contributi in conto capitale, modalità che ricalcano quelle già previste dalle richiamate leggi dello Stato.

Anche gli artt. 5 e 6 che investono la procedura per l'appalto, per l'esecuzione e per il controllo dei lavori, oltre che per la progettazione degli stessi, si richiamano alle norme previste dal R.D. 18/II/1923, n. 2440; dal R.D. 23/5/1924, N. 827; dal D.P.R. 16/7/62, n.1063; dal R.D. 25/5/1895, n. 350 e dalla legge 2/2/1973, n.14, per cui nulla è innovato in materia, salvo la sostituzione degli organi periferici dello Stato con quelli attuali della Regione, preposti ai controlli e alla sorveglianza dei lavori stessi.

Con l'art.7, invece, si introduce l'anzidetto principio, sia pure limitato nel solo settore di intervento per le opere pubbliche, della "Programmazione di bilancio". Si dice, infatti, in questo arti-

colo che "Il Consiglio Regionale approva e aggiorna il piano generale e i piani settoriali dei lavori pubblici, nonché i piani di interventi straordinari". Poi aggiunge: "Sulla base di tali piani e delle priorità in essi contenute, la Giunta Regionale approva annualmente il programma degli interventi, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi.

E' ovvio che tanto il piano generale e quelli settoriali, quanto il programma annuale di intervento, restano strettamente vincolati, come scelte, alle indicazioni emerse attraverso l'esame critico delle richieste avanzate dagli enti interessati ed anche i risultati delle indagini conoscitive ottenuti mediante opportuni programmi di rilevazione a carattere regionale.

L'art. 8 disciplina la competenza del Presidente della Giunta in ordine: all'atto formale di promessa di contributo; ai termini e alla proroga degli stessi per la presentazione degli elaborati tecnici relativi alle opere da realizzare; alla eventuale devoluzione ad opere diverse da quelle già stabilite; ed infine alla possibile revoca della promessa stessa.

Anche l'art. 9 ricalca la procedura attuata dallo Stato fino all'avvento delle Regioni per la presentazione della domanda di conferma di altra già inoltrata per il contributo, unitamente ai progetti esecutivi dei lavori nonché alla documentazione occorrente per dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari con cui fronteggiare la relativa spesa.

Di particolare importanza si rileva l'art. II^o che introduce nella legislazione regionale in maniera organica e definitiva ciò che finora lo Stato ha previsto in modo disarticolato e contingente in materia di maggiori spese per gare di appalto in aumento e per revisione dei prezzi. Tale norma consentirà finalmente di completare e di rendere funzionali le opere che vengono programmate e ammesse ai benefici dei contributi o dei finanziamenti regionali superando le ricorrenti alterazioni dei prezzi di mercato per l'acquisto di materiali e per costi di manodopera.

Con lo stesso articolo si stabilisce inoltre di dichiarare di pubblica utilità e di indifferibilità e di urgenza le opere pubbliche contestualmente al provvedimento di approvazione dei relativi progetti tecnici esecutivi.

Per snellire poi la procedura, e comunque per sgravare il Presidente della Giunta Regionale dei complessi compiti attribuitigli in materia dalla presente legge, con l'art. I^o viene prevista la possibilità di delega all'Assessore all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici per svolgere tutte le relative funzioni.

A questo stesso Assessore viene altresì riservata l'adozione di ogni provvedimento necessario, sentiti gli organi consultivi competenti, al fine di raggiungere obiettivi di una sana e corretta gestione amministrativa delle opere ammesse a contributo, ivi compresa la necessaria sorveglianza tecnica da parte degli Uffici provinciali

dipendenti della Regione per la migliore esecuzione dei lavori (art. 12).

Quanto alle fonti di finanziamento, l'art. 13 dispone che la spesa derivante dalla presente legge sarà fronteggiata per l'anno 1973 con l'apposito Capitolo iscritto nel corrente bilancio e per gli esercizi futuri con i Capitoli correlativi, salva in ogni caso la possibilità di utilizzare in anni successivi le somme non impegnate nell'esercizio di competenza.

Questa disposizione innova radicalmente gli attuali criteri di gestione finanziaria degli enti pubblici in generale ove si ottengono avanzi di amministrazione anche per il mancato impegno formale di spese nel corso dell'esercizio.

Per motivi di serietà e di coerenza amministrativa, con l'art. 14 si riconoscono per validi ed irrevocabili i provvedimenti adottati in materia dagli Organi regionali prima della entrata in vigore della presente legge.

E' stata infine prevista una norma transitoria che si appalesa quanto mai opportuna per non disattendere le richieste di finanziamenti pervenute alla Regione entro il 30 giugno 1973. Trattasi evidentemente di norma che resta valida per il solo anno corrente.

Pertanto la Commissione propone l'approvazione del disegno di legge secondo lo schema allegato alla presente relazione.

L'intervento finanziario della Regione per la realizzazione di opere pubbliche di interesse delle provincie, dei comuni e loro consorzi e delle Comunità montane, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, anche se non previste dalla legge statale 17.7.1890 n° 6972 e successive modificazioni, e degli altri enti, per le materie trasferite ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 15.1.1972 n° 8, è attuato mediante concessione di contributi costanti, ovvero di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere.

Sono ammesse a contributo anche le somme occorrenti per eventuali espropriazioni, per oneri fiscali, per rilievi geognostici, da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonché per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo, da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali ridotte del 20%, sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.

Art. 2

I contributi costanti vengono concessi nella misura percentuale necessaria a coprire tutte le spese per l'ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione delle opere, al tasso effettivamente praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti per le seguenti opere:

- costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, ambulatori, edifici destinati all'assistenza della prima infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di acquedotti e fognature urbane;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche.

elencate

I contributi costanti vengono invece concessi nella misura annuale del 5% sulla spesa riconosciuta ammissibile per:

tutti famosi
elementi

(R.A.S.)

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di opere igienico-sanitarie di interesse degli enti locali e, particolarmente, mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, cimiteri, mercati ecc.;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente in comuni e le frazioni isolate, delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada più vicina, nonché delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un comune con il maggior centro di popolazione dei comuni vicini e le frazioni di uno stesso comune;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;
- sistemazione straordinaria, ampliamento e miglioramento anche con cilindatura e bitumatura delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;
- costruzione di linee metropolitane;

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, borgate e contrade;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di sedi comunali;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento di edifici pubblici di ~~pubblicità~~ dei comuni, delle province e di altri enti locali.-

proprio

affronti nuovi lavori

Art. 3

I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura dell'80% elevabili fino al 100% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle seguenti opere:

- costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, ambulatori, edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 16 della legge 12.2.1958 n°126, nonché di strade provinciali classificate tali prima della entrata in vigore della legge medesima;
- sistemazione generale, comprese varianti, rettifiche e ammodernamento delle strade classificate provinciali ai sensi degli Artt. 16 e 17 della legge 12.2.1958 n° 126.-

Spavetti

Art. 4

I contributi in annualità sono corrisposti di rettamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

I contributi in capitale sono corrisposti agli enti interessati in corso di esecuzione delle opere, limitatamente ai nove decimi dell'ammontare complessivo, in base a stati d'avanzamento dei lavori e il saldo è corrisposto dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

approvato

Art. 5

Nella esecuzione delle opere pubbliche di cui ai precedenti articoli si osservano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le norme in vigore per i lavori pubblici di competenza dello Stato e, in particolare, quelle del R.D. 18/11/1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827, del D.P.R. 16/7/1962 n° 1063 che approva il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, del R.D. 25/5/1895 n° 350 sul regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e della legge 2.2.1973 n° 14 sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata.

Si intendono sostituiti, nell'ambito delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi del D.P.R. 15.1.1972 n°8, gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le norme delle leggi suddette facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali e periferici dello Stato.

approvato

Art. 6

Gli enti beneficiari dei contributi provvedono alla progettazione, all'appalto, alla direzione, contabilità e assistenza dei lavori, assumendo ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.

All'appalto dei lavori dovrà provvedersi secondo le norme vigenti in materia.

offerto univoco

Art. 7

Il Consiglio regionale approva e aggiorna il piano generale dei lavori pubblici nonchè i piani di interventi straordinari.

Sulla base di tali piani e delle priorità in essi contenute, la Giunta regionale approva annualmente il programma degli interventi, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.

Le richieste di cui al precedente comma devono essere inviate, per il tramite dei competenti uffici tecnici periferici regionali, all'Assessorato all'urbanistica e lavori pubblici entro il 30 giugno di ciascun anno, corredate di preventivi sommari di spesa e di apposita deliberazione contenente l'indicazione dell'ordine di priorità che si intende attribuire a ciascuna delle opere per le quali viene chiesto il finanziamento.

con
fare MSi e Pci
risposta
+ Emendamento sostitutivo dell'art. +

fora Il Consiglio regionale approva e aggiorna il piano generale e i piani settoriali dei lavori pubblici nonchè i piani di interventi straordinari.

Il Consiglio regionale, nell'ambito del piano generale e dei piani settoriali dei lavori pubblici, approva entro il 30 giugno di ogni anno il programma annuale di intervento stabilendone le priorità.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, gli Enti interessati, nell'ambito del piano generale regionale e di piani settoriali regionali, inviano tramite i competenti uffici tecnici periferici regionali all'Assessorato all'Urbanistica e Lavori Pubblici, l'indicazione dell'ordine di priorità che si intende attribuire a ciascuna delle opere per le quali viene chiesto il finanziamento.

emendamento Fontana - Turone - Grossi
all'emendamento sostitutivo dell'art. 7

a favore tutti
~~*con*~~
~~*avversati*~~
~~*avversati*~~

Art. 8

Il Presidente della Giunta formula le promesse di contributo sulla base del programma annuale di cui al precedente articolo, indicando i termini entro i quali gli Enti interessati devono presentare i progetti esecutivi e la documentazione tecnico-amministrativa.

Tali termini sono prorogabili per giustificati motivi.

Il Presidente della Giunta, può autorizzare a richiesta degli Enti interessati a devolvere le promesse di contributo per opere diverse da quelle programmate e revoca le promesse di contributo qualora gli elaborati progettuali non vengano presentati entro i termini prescritti.

offerto mutuo

Art. 9

Gli Enti interessati, per ottenere la formale concessione del contributo, devono presentare per il tramite dei competenti uffici tecnici periferici regionali, entro i termini indicati nella promessa di cui al precedente articolo, domanda all'Assessorato ai LL.PP., corredata del progetto esecutivo dell'opera e di deliberazione consiliare, divenuta esecutiva, con la quale si conferma la domanda di contributo, si approva il progetto esecutivo e si indica con quali mezzi si intende far fronte alla eventuale spesa a proprio carico, nel caso in cui lo istituto mutuante sia diverso dalla Cassa depositi e prestiti ovvero qualora l'importo del progetto superi quello ammesso a contributo.

Nel caso di finanziamento mediante contributo costante ~~trattandosi regionale~~, alla documentazione di cui sopra deve essere unita l'adesione preliminare dell'istituto mutuante.

*offerto
"trattandosi"
mutuo
conf*

*mutuante offerto oh tit
articolo offer. mutuo*

Art. 10

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale e possono essere estesi ai maggiori lavori riconosciuti indispensabili in corso di esecuzione al fine di assicurare la completa funzionalità dell'opera programmata, alle maggiori spese conseguenti a gare d'appalto autorizzate dall'Assessore competente con accettazione di offerte in aumento, a revisione dei prezzi contrattuali, a riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese.

Con il medesimo decreto viene approvato il progetto esecutivo, sentiti gli organi consultivi competenti.

L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché urgenza e indifferibilità.

Il Presidente della Giunta provvede, alla nomina dei collaudatori e approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione.

spontaneamente

Art. 11

L'Assessore all'urbanistica e lavori pubblici, se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

1) amendamenti offensivi Principali
rapporti
e favore il PCI

articolo dell'emanato

2) amendamenti

Art. 12

L'Assessore all'Urbanistica e lavori pubblici, sentiti ove occorra gli organi consultivi competenti, adotta i provvedimenti inerenti alla gestione amministrativa delle opere ammesse a contributo.

Gli uffici tecnici provinciali sovrintendono alla esecuzione delle opere, accertando lo stato dei lavori e verificando che gli stessi siano eseguiti in conformità dei progetti approvati e secondo le norme richiamate dall'art. 5 della presente legge.

*di emanamento
appositi*

Art. 13

Al finanziamento della spesa derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti negli appositi capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 1973 e nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

Le somme stanziare in bilancio, se non impegnate nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

manubio

Art. 14

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in materia prima dell'entrata in vigore della presente legge.

manubio

Norma transitoria

In attesa della formulazione del piano generale, il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale sulla base delle richieste avanzate dagli Enti interessati.

reporto dei fatti
Emendamento sostitutivo della norma transitoria

Il primo piano generale di cui al primo comma dell'art. 7 dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il 30/6/1974. Entro la data del 30/6/1974 dovrà essere approvato anche il primo programma annuale.

In attesa, gli interventi sono approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.

Tali interventi annuali possono prevedere anche la concessione di contributi in conto capitale, fino alla totale copertura della spesa occorrente per la realizzazione di opere previste ai precedenti artt. 2/3, parzialmente finanziati dallo Stato o dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente.

emendamento sostitutivo di Fontesse
emendamento *all' emendamento*
approvato dalla Commissione
emendamenti

affogare

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.-

Luigi

Legge =

manuscripta